

**DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA ISCRIZIONE**  
**ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI SEZ. ex art. 6 DL 96/2001**

1. Domanda diretta all'Ordine Forense in Bollo € 16.00.
2. Ricevuta del versamento di € 168,00 – sul c.c. postale n. 8904 intestato a :  
Concessioni Governative;
3. Ricevuta del versamento di € 52,00 (da effettuarsi tramite bonifico bancario)  
intestato all'ERSU di Catania (codice ente 76) sul c.c. n. IT85C 02008 16917  
000102338237 “Tassa di Abilitazione” c\o Unicredit s.p.a.
4. fotocopia documento d'identità (carta libera);
5. fotocopia del codice fiscale (carta libera);
6. 2 foto;
7. Ricevuta del versamento di euro 315,00 (€ 15,00 tesserino; € 130.00 tassa  
iscrizione; € 170.00 contributo annuale\*) da effettuarsi tramite bonifico bancario  
sul c. c. n. IT 17 V 06230 16903 000015419152 intestato a Ordine Avvocati Catania;
8. certificazione esami sostenuti presso l'Università dello Stato d'Origine
9. certificato di omologazione del titolo di laurea in giurisprudenza rilasciato dal  
Ministero dell'Educazione
10. attestato di iscrizione all'organizzazione professionale dello Stato di origine  
come esercente (rilasciato in data non antecedente a 3 mesi dalla data di  
presentazione), con indicazione del titolo.  
Rinnovare la presentazione del certificato ogni anno.
11. curriculum dettagliato relativo al percorso formativo seguito per ottenere il  
titolo nello Stato d'origine con relativa certificazione
12. documentazione relativa all'esercizio effettivo e regolare dell'attività  
professionale svolta nello Stato d'origine (procedimenti trattati con  
indicazione degli estremi dell'Ufficio e delle questioni stragiudiziali)
13. dichiarazione di intesa con l'Avvocato iscritto all'Ordine di Catania;
14. certificato penale generale (o autocertificazione)
15. certificato carichi pendenti (o autocertificazione)
16. Modulo richiesta e comunicazione PEC o in alternativa Modulo comunicazione  
indirizzo di posta elettronica conforme alla Legge 2/2009

N.B. (\*) Il pagamento dei successivi contributi annuali si dovrà effettuare entro il 31 marzo di ogni anno mediante bollettino PAGOpa che sarà inviato alla pec dell'iscritto.

L'Avvocato riceverà, a mezzo pec, la delibera di iscrizione all'Albo e la fissazione della data in cui potrà prestare l'Impegno solenne previsto dall'art. 8 legge 247/2012.

**Si ricorda che:**

- successivamente all'iscrizione, l'Avvocato Stabilito è tenuto a presentare **annualmente** al Consiglio dell'Ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente ai tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva (**art. 6 co. 10 D. Lgs. 96/01**);
- **a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo degli Avvocati è obbligatorio inviare il mod. 5 alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza.**

**D. Lgs. 96/2001 art. 5. Norme applicabili**

1. *L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.*
2. *All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione.*
3. *In materia di assicurazione contro la responsabilità professionale l'avvocato stabilito è tenuto agli stessi obblighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato.*
4. *L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se già previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato.*

**D. Lgs. 96/2001 art. 7. Uso del titolo.**

1. *Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato.*
2. *Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine.*
3. *L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonché la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.*

**D. Lgs. 96/2001 art. 8. Prestazioni giudiziali**

1. *Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.*
2. *L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito*

L'avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell'Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, se - nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE - abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, con il titolo professionale di origine.

La domanda di dispensa da presentare all'Ordine di appartenenza deve essere corredata

- a) dalla documentazione attestante il numero, la natura e la materia delle pratiche trattate nel territorio italiano (che dovranno essere esplicative di un esercizio effettivo e regolare della professione nel triennio e dovranno palesare una seria e concreta continuità nella conoscenza dei contenuti in punto di diritto delle questioni trattate nel corso degli anni);
- b) dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni.
- c) dalla partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale

L'interessato è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, fornendo ogni ulteriore utile informazione. Il

Consiglio dell'Ordine verifica la regolarità e l'esercizio effettivo dell'attività esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.